

## COMUNE DI CAPACCIO

### TITOLO 01

#### PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

##### ART. 01

##### COSTITUZIONE

01. IL COMUNE DI CAPACCIO NELLA REGIONE CAMPANIA E' ENTE AUTONOMO SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA LEGGE FONDAMENTALE E SECONDO LE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

##### ART. 02

##### TERRITORIO E CONFINI

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPACCIO COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE CHE E' DI KMQ. 111,56 E CONFINA CON IL COMUNE DI TRENTINARA CON IL COMUNE DI GIUNGANO CON IL COMUNE DI AGROPOLI ED IL FIUME SOLOFRONE A SUD CON IL COMUNE DI RICCADASPIDE E DI ALBANELLA AD EST CON IL FIUME SELE A NORD E CON IL MAR TIRRENO AD OVEST.

02. E' DELIMITATO CON IL TRATTEGGIO SULLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

##### ART. 03

##### SEDE

01. LA SEDE LEGALE DEL COMUNE E' SITUATA A CAPACCIO CAPOLUOGO AL CORSO VITTORIO EMANUELE NEL PALAZZO DENOMINATO RESIDENZA MUNICIPALE.

02. E' SITUATA NELLA FRAZIONE PAESTEUM LOCALITA' CAPACCIO SCALO IN PIAZZA C.

SANTINI UNA SEDE DISTACCATA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CON VOTAZIONE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ISTITUIRE ALTRI CENTRI DI SERVIZI DISTACCATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO.

04. IL COMUNE DI CAPACCIO E' COSTITUITO DALLE SEGUENTI BORGATE STORICAMENTE RICONOSCIUTE:

- CAFASSO/BORGO NUOVO;
- CAPACCIO SCALO;
- CAPO DI FIUME;
- GROMOLA/FOCE SELE;
- LAURA;
- PONTE BARIZZO;
- RETTIFILO/VANNULO;
- SPINAZZO/VARCO CILENTANO;
- S. VENERA;
- SEUDE (SCIGLIATI - TAMPA S. PAOLO - CRISPI - CAPACCIO - VECCHIO);
- TORRE/LICINELLA;
- VUCCOLO MAIORANO.

##### ART. 04

##### STEMMA E GONFALONE

01. EMBLEMA DEL COMUNE DI CAPACCIO E' LO STEMMA RICONOSCIUTO TRE TORRI

CHE RAPPRESENTANO I CENTRI URBANI DELLA CONTEA DA SINISTRA  
VERSO DESTRA ALBANELLA CAPACCIO VECCHIO E LI' CASALI DI S. PIETRO. TRE  
MONTI

CHE SOVRASTANO I CAMPI ARATI DELLA PIANA LA CUI  
FERTILITA' E' ATTESTATA DAL MAZZO DI PRODOTTI AGRICOLI E LA LUNA  
CALANTE.

02. IL GONFALONE E' CONSERVATO NELLA APPOSITA BACHECA, E' ESIBITO NELLE  
CERIMONIE UFFICIALI ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA UN SUO  
DELEGATO (ASSESSORE O CONSIGLIERE COMUNALE), E SCORTATO DALLA POLIZIA  
MUNICIPALE.

#### ART. 05

AUTONOMIA PARTECIPAZIONE ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

01. IL COMUNE CONCORRE A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA SUA GENTE.

02. IL COMUNE ASSICURA ALLE DIVERSE COMPONENTI DELLA PROPRIA  
COMUNITA'

SIANO ESSERE ESPRESSE IN FORME SINGOLE O ASSOCIATE LA PIU'

AMPIA FACOLTA' DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E DI ACCESSO AD ATTI E  
DOCUMENTI ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI ATTRAVERSO UN  
ADEGUATO SISTEMA INFORMATIVO ANCHE DECENTRATO, ORGANIZZANDO A TAL  
FINE

I PROPRI UFFICI.

#### ART. 06

OBIETTIVI E FINALITA'

01. IL COMUNE DI CAPACCIO SI PREFIGGE IL CONSEGUIMENTO DELLA PIENA  
OCCUPAZIONE COME FINALITA' DELLA PROPRIA ATTIVITA'  
AMMINISTRATIVA.

02. PROMUOVE IL SUPERAMENTO DEI FRANZIONISMI DELLE CONTRADE TENDE A  
CREARE UNA ENTITA' SOCIO-CULTURALE UNICA E SOLIDA. FAVORISCE  
SCAMBI CULTURALI CON ALTRE CITTA' RICHIAMANDOSI ALLA VOCAZIONE  
INTERNAZIONALE DI PAESTUM.

03. IDENTIFICA NELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DEL TURISMO  
DELL'ARTIGIANATO DEL COMMERCIO E DELLA PICCOLA INDUSTRIA LA LINEA  
PRIMARIA PER RAGGIUNGERE UN EQUILIBRATO SVILUPPO.

04. ATTUA UNA POLITICA DI ASSETTO TERRITORIALE CONCORRE AD ASSICURARE I  
SERVIZI FONDAMENTALI QUALI LA CULTURA L'ISTITUZIONE LA  
SALUTE LA CASA LA SICUREZZA SOCIALE I TRASPORTI LE ATTIVITA' SPORTIVE ED  
ORGANIZZA IL TEMPO LIBERO.

05. PROMUOVE E FAVORISCE LA COOPERAZIONE E LE FIRME ASSOCIATIVE COME  
STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

06. IN CONCORSO CON ALTRI ENTI E PRIVATI ATTUA PROGRAMMI DI SVILUPPO,  
FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROMOZIONE TURISTICA. ASSUME  
PARTICOLARI INIZIATIVE A FAVORE DELLE ZONE COLLINARI E MONTANE.

07. INCORAGGIA LO SPORT DILETTANTISTICO, IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

#### ART. 07

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE DI CAPACCIO SI ARTICOLA SU UN TERRITORIO VARIO E  
PRIVILEGIATO.

02. IL FIUME SELE CON LA SUA GOLENA E IL FIUME SOLOFRONE; I FIUMI E LE SORGENTI DEL SALSO, CAPO DI FIUME, DELLA LUPATA-PONTE DI FERRO, DELLA LINORA E DELLA TORRE DI MARE; I MONTI CALPAZIO, SOPRANO E SOTTANO CON LA FAUNA ED IL BOSCO MEDITERRANEO, LE COLLINE, LE TEMPE; L'ECOSISTEMA DUNALE E DELLA FASCIA PINETATA; LA SPIAGGIA ED IL MARE. IL SISTEMA DELLA MACCHIA MEDITERRANEA NELLA ZONA PIANEGGIANTE, IL SUOLO ED IL SOTTOSUOLO; LE EMERGENZE STORICO-ARTISTICHE: NECROPOLI DI GAUDO E LE ALTRE PRESENTI SUL TERRITORIO, LE ROVINE DEL SANTUARIO DI HERA ARGYVA, LA CITTA' ARCHEOLOGICA DI PAESTUM, LA BASILICA PALEOCRISTIANA, IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL GRANATO, IL CENTRO STORICO DI CAPACCIO, LE CASE ANTICHE E PADRONALI, LE BUFALARE, VANNO PROTETTI CON AZIONE MIRATA E PROGRAMMATICA NELL'AMBITO DELLE LEGGI: 29 GIUGNO 1939 , N. 1497 - 01 GIUGNO 1939 , N. 1089 - 08 AGOSTO 1985 , N. 431 - 05 MARZO 1957, N. 220 . NONCHE' CON REGOLAMENTI E DIRETTIVE SPECIFICHE COMUNALI ATTI AD ARMONIZZARE LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARIE.

#### ART. 08

##### TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

01. IL COMUNE ATTUA IL DIRITTO ALLO STUDIO, ANCHE MEDIANTE EROGAZIONI E PROVVIDENZE IN DENARO O MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI, DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE O

PRIVATE, NONCHE' PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI.

02. PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA ED OGNI MANIFESTAZIONE DEL LIBERO PENSIERO.

#### ART. 09

##### TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL

DIRITTO ALLA SALUTE ED ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTUATE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, MINORI, INABILI, INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAPS E TOSSICODIPENDENTI.

03. CONCORRE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE, CON LE UNITA'

SANITARIE NELL' AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA, A  
GARANTIRE L' ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA, IN TUTTE LE  
ORE  
DEL GIORNO E DELLA NOTTE.

ART. 10

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' DISPORRE:

- A) STIPULAZIONE DI CONVENZIONI;
- B) CONCESSIONI A TERZI;
- C) COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI;
- D) SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- E) PARTECIPAZIONE A CONSORZI;
- F) APPOSITA ISTITUZIONE PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- G) OGNI ALTRA FORMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

TITOLO 02

L' ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 11

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L' INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ED I VOTI ESPRESSI NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

ART. 12

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE EDI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGONO

AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. I MOTIVI GIUSTIFICATIVI DELLE ASSENZE DEBBONO PERVENIRE AL PROTOCOLLO

GENERALE DEL COMUNE NON OLTRE CINQUE GIORNI DAL TERMINE DELLA SESSIONE ORDINARIA.

04. COLORO I QUALI NON HANNO OTTEMPERATO AL COMMA PRECEDENTE SARANNO

DICHIARATI DECADUTI E SURROGATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DECORSO

IL TERMINE DEI LO GIORNI DALLA NOTIFICA ALL' INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI

DECADENZA.

ART. 13

## DIRITTI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI

ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO'

FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. ESERCITA IL POTERE DI

VIGILANZA SULLE DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE AI SENSI

DELL' ARTT. 45 LEGGE FONDAMENTALE.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA

ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI

UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI

SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

04. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA

LEGGE FONDAMENTALE, SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI IL COMUNE.

05. IL CONSIGLIERE COMUNALE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO, QUALORA VENGA

IMPUTATO E POI ASSOLTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO,

HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER LA PROPRIA

DIFESA NEI VARI STADI DEL GIUDIZIO.

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE DISPONE DEL TEMPO OCCORRENTE

ALL'ESERCIZIO DEL

MANDATO ED HA DIRITTO ALLE INDENNITA' STABILITE DALLA

LEGGE 816/85. QUANDO E' CHIAMATO A SVOLGERE FUNZIONI IN ORGANI COLLEGIALI

DIVERSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA COMUNALE E

DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, I COMPENSI EVENTUALI SARANNO

CORRISPOSTI NEI

LIMITI DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI VIGENTI PER LO

SVOLGIMENTO DI TALI COMPITI.

## ART. 14

### DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER

ISCRITTE AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI

IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA SEDUTA CON

FORMALE PRESA D'ATTO.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL CO.RE.CO. DI

PRENDERE ATTO DELLE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI

POSSONO ESSERE RITIRATE PRIMA DELL'ADEMPIMENTI PREVISTO AL PRIMO COMMA.

## ART. 15

## CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

### ART. 16

#### I GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI DI UNO O PIU' COMPONENTI.

02. I GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURARE IDONEE STRUTTURE, TENENDO PRESENTE

LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO, E LA CONSISTENZA NUMERICA. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

### CAPO 02

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 17

#### IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E

REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

04. SONO ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO I SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE I PIANI FINANZIARI

ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI

E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI ED I CONTI CONSUNTIVI;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO CIVILE E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI FRA ENTI NONCHE' LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DELLE

FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, LA DETERMINAZIONE DEI COMPITI E DELLE NORME IN MERITO AL

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE:

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI

AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI

SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE:

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE

DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI O SERVIZI;

H) L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICATE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LA DELIBERAZIONE IN ORDINE A SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI

SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI

DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVI;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI

E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI

ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

05. LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NELLE

COMMISSIONI ISTITUZIONALI, ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI.

06. ASSUME I POTERI DI INDIRIZZO PER LE FINALITA' DA ATTUARE DALLE ISTITUZIONI

PREVISTE DALL' ARTT. 10 DEL PRESENTE STATUTO.

07. ASSUME I CRITERI GENERALI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE ED A

QUALSIASI TITOLO ELARGITI, COME RICHIESTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07.08.90 ,

N. 241 . ASSUME GLI ATTI CONCLUSIVI VOTATI SU PROPOSTE DI MOZIONE.

## ART. 18

### PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE

RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

04. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE

NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 22 E 23 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO

AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI  
CONSIGLIERI.

ART. 19

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE,  
ALTRESI',

LA FISSAZIONE DEI GIORNO DELL'ADUNANZA SALVO IL CASO DI  
CUI ALLA LETT. B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO. IL  
CONSIGLIO COMUNALE SI UNISCE SEMPRE IN SESSIONE ORDINARIA.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL  
GIORNO  
DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE  
TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA

ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL  
PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL  
CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI  
STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI  
ASSESSORI, O TRA I PRESENTATORI.

04. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN  
PREAVVISO DI

ALMENO VENTIQUATTRO ORE. .IN QUESTO CASO OGNI  
DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA  
DELLA

MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO  
REGIONALE DI

CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA  
LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 20

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E'  
STABILITO

DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, FATTA SALVA  
LA COMPETENZA DI CUI AL COMMA 04 DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

ART. 21

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE  
ESSERE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO

COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 (CINQUE) GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA.

B) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI  
OGGETTI



DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI  
ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA  
CIVILE.

ART. 22

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA  
DELLA

META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA  
UNA MAGGIORANZA SPECIALE. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E'  
SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI  
ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

02. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE,  
SU

PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA  
SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI  
MODI E

TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON

INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ATTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

ART. 23

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA  
ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA  
MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE  
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA  
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 24

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE. IL REGOLAMENTO  
STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA  
SEGRETA.

ART. 25

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI NANNNO LUOGO CON VOTO PALESE. IL REGOLAMENTO  
STABILISCE I  
CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

## ART. 26

### COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO, E, COMUNQUE, VIENE ASSICURATA LA RAPPRESENTANZA AD OGNI GRUPPO POLITICO PRESENTE IN CONSIGLIO COMUNALE, RISULTANTE DALL'ESITO ELETTORALE.
02. LE COMMISSIONI PERMANENTI SONO STABILITE IN NUMERO DI 06 , COME LE DELEGHE ASSESSORIALI ASSEGNATE; IL REGOLAMENTO NE STABILISCE LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO DI UFFICIO.
04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L' INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO ATTRIBUITE FUNZIONI: ISTRUTTORIE E CONSUNTIVE CON NATURA OBBLIGATORIA.

## ART. 27

### NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI ISTITUZIONALI COMUNALI SONO NOMINATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI.
02. LA COMMISSIONE EDILIZIA VIENE NOMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' CHE SARANNO PREVISTE DAL REGOLAMENTO EDILIZIO, GARANTENDO LA RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI POLITICI DI MINORANZA.

## ART. 28

### COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

01. POSSONO ESSERE COSTITUITE COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE SU PROPOSTA DEL SINDACO, DELLA G.M. ED ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. PER LA COSTITUZIONE SI ADOTTANO I CRITERI PREVISTI DAL COMMA 01 DELL' ARTT. 26 . DELLA COMMISSIONE SPECIALE POSSONO ESSERE CHIAMATI A FAR PARTE, OLTRE AI CONSIGLIERI COMUNALI, DIRIGENTI E FUNZIONARI

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' ESPERTI  
DESIGNATI DAI SINGOLI GRUPPI CONSILIARI.

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL PRESENTE TITOLO, SONO  
CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI  
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL  
REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DI NR.  
06

ASSESSORI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I PROPRI  
COMPONENTI.

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI  
ASSESSORI

SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA  
BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA  
CARICA DEL SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE  
CONTENUTE IN

UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI  
CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE  
CARICHE DI

SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA  
CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO  
ESSERE

DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE  
DELL'ELEZIONE; LE PROPOSTE CON L'ALLEGATO DOCUMENTO POSSONO ESSERE  
MODIFICATE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA NELLA QUALE SI  
DISCUTE DELLE ELEZIONI;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA  
CARICA DI SINDACO.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER  
APPELLO

NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI  
ASSEGNATI.

04. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

05. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

#### ART. 32

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DI SINDACO O DI ASSESSORE

01. ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, DI ASSESSORE O DI SINDACO SONO STABILITE DALLA LEGGE 154/81 .

#### ART. 33

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A

SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE

CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

#### ART. 34

## REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO

COMUNALE. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO TEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN

CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA

COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI

ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI

DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO EDI NUOVI ASSESSORI.

04. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE

DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA

IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

05. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL

CONSIGLIERE ANZIANO. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE. L'APPROVAZIONE DELLA

MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

## ART. 35

### DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO

LA CESSAZIONE DALLA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO

COMUNALE; DA TALE DALLA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA

GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990, N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO

PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA

STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL :CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA

D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI

APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL' ARTT. 30 DEL DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALLO INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 36

DECADENZA:DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA

CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA

SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

04. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154,

LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO

DECORSO IN TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE

GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL'ARTT. 33 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

06. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 04 DELL'ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI

DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. SI

APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL'ARTT. 33 DEL PRESENTE

STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

04. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 33, COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

05. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

#### ART. 39

##### ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

#### ART. 40

##### ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' UNO DEI MEMBRI IN CARICA EA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO PARTECIPARE, INVITATI, I REVISORI DEI CONTI, I CAPIGRUPPO, CONSIGLIERI COMUNALI O ALTRI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE NELLA SE DELIBERANTE.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA EGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 41

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IL SINDACO O CHI NE FA

LEGALMENTE LE VECI ESERCITA E FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI ALLA LEGGE.

02. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE ALLE LEGGI REGIONALI,

SECONDO LE MODALITA' PREVISTE ALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO

SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 42

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO ELA GIUNTA, FISSANDO IL GIORNO DELL'ADUNANZA NONCHE' GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SULLA BASE ANCHE DELLE PROPOSTE PERVENUTE DAGLI ALTRI SOGGETTI O ORGANI COMPETENTI;

- PROVVEDE, IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO, SENTITO I CAPIGRUPPO, ALLE NOMINE, E DESIGNAZIONI E REVOCHE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE STESSO, NELLE FORME E NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 36 COMMA 05 DELLA LEGGE FONDAMENTALE; TALE PROVVEDIMENTO

VA COMUNICATO AL CONSIGLIO COMUNALE ALLA PRIMA ADUNANZA;

- PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI

ASSESSORI CESSATI DALL'UFFICIO;

- INDICE I REFERENDUM E LE CONSULTAZIONI POPOLARI DELIBERATE DAL CONSIGLIO

COMUNALE:

- COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI

UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL

FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE GENERALI DEGLI

UTENTI;

- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SULLA BASE

DELLE NORME REGOLAMENTARI;



- ASSUME L'INIZIATIVA E PARTECIPA ALLA CONFERENZA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA;
- RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO E PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELARI D'URGENZA NONCHE' LE AZIONI POSSESSORIE;
- RAPPRESENTA IL COMUNE ANCHE A MEZZO DELEGATO NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI COSTITUITI PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON ALTRI ENTI DI UNO O PIU' SERVIZI;
- CONCLUDE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/90, SENTITI I DIRIGENTI RESPONSABILI E/O I CAPI SERVIZI, EVENTUALI ACCORDI CON SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO ONDE DETERMINARNE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEFINITIVO, CIO' ANCHE IN SOSTITUZIONE DI ATTI ESECUTIVI;
- EMETTE I PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA IN TEMA DI RILASCIO DI COPIE O VISIONE DI ATTI E DOCUMENTI, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE;
- FISSA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, NONCHE' DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE, CONSORZI, ENTI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE STESSO;
- RILASCIA LE CONCESSIONI EDILIZIE E LE ALTRE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI NON DELEGATE AD ALTRI ORGANI;
- EMETTE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE D'URGENZA PER PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELLE NORME VIGENTI;
- ADOTTA LE ORDINANZE PER L'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NELLE LEGGI E NEI REGOLAMENTI ED APPLICA LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLE NORME VIGENTI IN CASO DI INOSSERVANZA;
- CONCEDE IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALE, SPORTIVE O DI ALTRO GENERE, NON ATTRIBUITO AD ALTRI ORGANI;
- SVOLGE FUNZIONE CERTIFICATIVA E DI ATTESTAZIONE DI PUBBLICA NOTORIETA';
- EMETTE I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI E SVOLGE LE ALTRE FUNZIONI COME UFFICIALE DI GOVERNO DI CUI AGLI ARTT. 10 E 38 DELLA LEGGE FONDAMENTALE;
- ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO;
- PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957 , N. 03 ;
- DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

#### ART. 43

SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E UFFICI COMUNALI

01. IL SINDACO SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. A TALE SCOPO IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO GENERALE E AI DIRIGENTI IN

MODO DA ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE

SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE COMUNALE SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

03. VERIFICA, NELLE FORME RITENUTE PIU' ADEGUATE, LA COERENZA DELL'ATTIVITA'

GESTIONALE E DEI RISULTATI AL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE.

04. IL SINDACO INOLTRE:

- PRESIEDE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER I DIPENDENTI;

- EFFETTUA LE VERIFICHE DI CASSA A NORMA DI LEGGE.

ART. 44

CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

02. QUANDO IL SINDACO CESSA DALLA CARICA PER MOTIVI DIVERSI DALLE DIMISSIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SEDUTA CONVOCATA E

PRESIEDUTA DALL'ASSESSORE ANZIANO, PROVVEDE ALL'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO.

03. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI, OVE VENGA CONFERMATO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO.

ART. 45

DELEGHE DEL SINDACO - VICE SINDACO

01. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE SUE FUNZIONI SONO ESERCITATE DA UN ASSESSORE SPECIFICAMENTE DELEGATO IN QUALITA' DI VICE SINDACO,

02. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICE SINDACO, LE FUNZIONI

SOSTITUTIVE SONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO

DI ETA'. IL SINDACO PUO' DELEGARE AI SINGOLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI CUI AL

PRECEDENTE ARTT. 41 E ARTT. 43 .

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 46

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LIBERE ESPERIENZE ASSOCIATIVE COSTITUITE A FINI

SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVI O COMUNQUE DI INTERESSE COLLETTIVO, A CARATTERE GENERALE O PARTICOLARE, ANCHE SU BASE TERRITORIALE, DI QUARTIERE O DI FRAZIONE, RICONOSCENDOLE QUALI INTERLOCUTRICI NELLE PROPRIE INIZIATIVE POLITICO-AMMINISTRATIVE.  
02. NE PROMUOVE E SOSTIENE ALTRESI' LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO CON FACOLTA' DI AFFIDARE ALLE STESSE ANCHE COMPITI DI PUBBLICO INTERESSE, SECONDO CRITERI DI EFFICACIA E SOLIDARIETA' SOCIALE, PREVEDENDO,  
CON APPOSITO REGOLAMENTO, I REQUISITI E LE ADEGUATE FORME DI CONTROLLO E VERIFICA DEI RISULTATI.

#### ART. 47

##### LE CONSULTE

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE LE CONSULTE, QUALI LIBERE ED AUTONOME  
ESPRESSIONI DI ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO FINALITA' SOCIALI COMUNI, NELLE FORME E MODALITA' PREVISTE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 48

##### ALBO E DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

01. LE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI, CHE PERSEGUONO SCOPI COMPATIBILI COI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE COMUNE, POSSONO CONSEGUIRE L'ISCRIZIONE IN APPOSITO ALBO, DA QUESTO ISTITUITO, DEPOSITANDO COPIA DEL LORO ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, E DESIGNANDO UN COMITATO DI GARANTI, COMPOSTO DA ALMENO TRE PERSONE DI SPECCHIATA MORALITA', CHE ASSICURINO IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON L'ENTE ED IL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI.  
02. ESSE POTRANNO CHIEDERE DI ESSERE CONSULTATE, SU ARGOMENTI RIENTRANTI NELLE RISPETTIVE COMPETENZE, DAL SINDACO O DA UN CONSIGLIERE COMUNALE DA LUI DELEGATO, OVVERO CHIEDERE CHE L'AMMINISTRAZIONE INDICA UNA CONSULTAZIONE POPOLARE; POTRANNO ESERCITARE I DIRITTI DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE, SU ARGOMENTI DI INTERESSE COLLETTIVO,  
IN CONFORMITA' DI QUANTO PREVISTO AI CAPI SEGUENTI,  
ENTRO I LIMITI E CON LE MODALITA' DI CUI ALLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 ;  
POTRANNO ESSERE AMMESSE AD USUFRUIRE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DELL'ENTE ED OTTENERE IL PATROCINIO DI QUESTO, PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI DA ESSE PROMOSSE.

#### ART. 49

##### POTERI DELLE CONSULTE

01. SPETTA ALLE CONSULTE DI ESPRIMERE PARERI, A RICHIESTA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA, E DI FORMULARE PROPOSTE, ANCHE DI PROPRIA

INIZIATIVA, PER L'ADOZIONE DI ATTI, PER LA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI COMUNALI, ELA PROMOZIONE DI ATTIVITA' EDI INTERVENTI NEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA. ESSE POTRANNO CHIEDERE LA PARTECIPAZIONE ALLE LORO RIUNIONI DI FUNZIONARI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUANDO LA LORO PRESENZA SIA NECESSARIA PER LA TRATTAZIONE DI PARTICOLARI ARGOMENTI.

02. LE PROPOSTE ED I PARERI DELLE CONSULTE NON SONO VINCOLANTI PER L'ENTE. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA', I TERMINI ENTRO I QUALI LE CONSULTE DEBONO PRESENTARE LE PROPOSTE ED I PARERI, E QUELLI ENTRO I QUALI IL COMUNE DEVE PROVVEDERE IN ORDINE AGLI STESSI.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE, ALTRESI', I CASI IN CUI E' OBBLIGATORIO IL PARERE PREVENTIVO, COMUNQUE NON VINCOLANTE, DELLE CONSULTE,

#### ART. 50

##### REFERENDUM

01. IL COMUNE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, PUO' INDIRE REFERENDUM CONSULTIVI O PROPOSITIVI, NONCHE' ALTRE E DIVERSE FORME DI RILEVAZIONE DI OPINIONI DELLE COMUNITA'. NELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. IL SINDACO INDICE REFERENDUM CONSUNTIVO O PROPOSITIVO QUANDO LO RICHIEDONO ALMENO UN QUINDICESIMO ( 1/15 ) NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL QUESITO DEVE ESSERE FORMULATO IN MODO CHIARO E UNIVOCO. QUANDO LA RICHIESTA CONCERNE OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE INTEGRARE IL QUESITO CON UNA O PIU' DOMANDE ALTERNATIVE, SULLA CUI AMMISSIBILITA' DECIDE LA COMPETENTE COMMISSIONE.

04. NON E' AMMESSO REFERENDUM IN MATERIA FINANZIARIA, TRIBUTARIA E DI BILANCIO E QUANDO HA PER OGGETTO DELIBERAZIONI O QUESTIONI DIRETTAMENTE CONCERNENTI PERSONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E I TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, DELLA RACCOLTA DELLE FIRME E DELLA LORO VERIFICA, DEI RECLAMI AMMESSI CONTRO LE DECISIONI DELL'APPOSITA COMMISSIONE, NONCHE' OGNI ALTRA MODALITA' CONCERNENTE L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM.

06. PER OGNI ANNO SOLARE E' CONSENTITO AL MASSIMO LO SVOLGIMENTO DI UNA SOLA SESSIONE REFERENDARIA A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI QUESTI

07. QUALORA AL REFERENDUM ABBIA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, ENTRO UN MESE DALLA CONSULTANDONE IL SINDACO CONVOCA APPOSITA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL DIBATTITO RELATIVO.

ART. 51

ISTANZE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE COMUNE PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI, RICHIESTE DI ASSEMBLEE PUBBLICHE, DOMANDE DI INFORMAZIONE, PER LA TUTELA INTERESSI PUBBLICI O DI INTERESSI DIFFUSI.

02. L'ESITO DELL'ESAME DI DETTE ISTANZE E' COMUNICATO GLI INTERESSATI NEI TEMPI E CON LE MODALITA' DI CUI REGOLAMENTO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 52

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA

DALLA LEGGE, IL COMUNE GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO

NEI CONFRONTI DI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO IL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE

DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E

DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 53

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE

VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE

NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,  
L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE  
LETTERE

A) , B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME  
DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DELL'AMMINISTRAZIONE.

#### CAPO 03

##### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

##### ART. 54

##### PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI  
SONO

PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER  
ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E  
MOTIVATA

DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL SINDACO DEL  
PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA  
LORO

DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA  
RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI  
PREGIUDIZIO

AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE  
DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A  
DISPOSIZIONE

DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA  
REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI  
COMUNALI.

##### ART. 55

##### DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE  
VISIONE

DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI  
PROGRAMMI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE  
MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O  
ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E  
PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI  
COSTI.

03. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 46 , COMMA 02 DEL  
PRESENTI

STATUTO, ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI  
CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI  
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO  
PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL  
COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

#### CAPO 04

## IL DIFENSORE CIVICO

### ART. 56

#### ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI

ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E

DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL

DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

### ART. 57

#### NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI QUATTRO QUINTI ( 4/5 ) DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA SI PROCEDE AD UNA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBIA CONSEGUITO LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI ( 2/3 ) DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, SE NON SI RAGGIUNGE LA MAGGIORANZA RICHIESTA SI PROCEDE ALLA ELEZIONE DIRETTA ENTRO I 90 GIORNI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 62 DEL PRESENTE STATUTO.

### ART. 58

#### REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA CITTADINI, CON ETA' NON SUPERIORE AD ANNI

70, CHE ABBIANO ACCERTATA COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, E DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' E SERENITA' DI GIUDIZIO. QUESTI DEVE ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN LEGGE O EQUIPOLLENTE. NON POSSONO ESSERE ELETTI

ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO:

A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA'

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI;

C) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DAL COMUNE;

E) COLORO I QUALI ABBIANO LITI PENDENTI CON IL COMUNE, OVVERO PRESTINO ATTIVITA' PROFESSIONALI IN GIUDIZI CUI PARTECIPI L'ENTE;

F) COLORO I QUALI SIANO STATI CANDIDATI IN ELEZIONI SIA AMMINISTRATIVE CHE

POLITICHE NELL'ULTIMA TORNATA ELETTORALE PRECEDENTE ALLA DATA DI DESIGNAZIONE;

G) SI DEVE DI METTERE DALLA CARICA DUE ANNI PRIMA SE INTENDE CANDIDARSI ALLE

ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE;

H) E', ALTRESI', INCOMPATIBILE UN RAPPORTO DI PARENTELA FINO AL 04 GRADO CON

IL SINDACO ED I MEMBRI DELLA GIUNTA IN CARICA, ED I CONSIGLIERI COMUNALI.

I) COLORO CHE RICOPRONO CARICHE DIRETTIVE O INCARICHI ESECUTIVI NEI PARTITI E

ASSOCIAZIONI SINDACALI, A QUALUNQUE LIVELLO.

ART. 59

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI INDIPENDENTEMENTE DALLA

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DA CUI E' STATO NOMINATO E NON PUO' ESSERE RICONFERMATO.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA

DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO COMMA 03, DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI QUATTRO QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI

ART. 60

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'



01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.

03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI CARICA: NELLA MISURA CHE SARA' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 61

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE

ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;

B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE

RILIEVO O NEI CASI, IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E

RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE SEMESTRALE ENTRO IL 31 MARZO ED IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO, AL

CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA DEL

PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE OGGETTO DEL

SUO INTERVENTI.

ART. 62

MODALITA' E PROCEDURE D'INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 63

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI

SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI

ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA

E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI E/O AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI

DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI

GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 64

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) , DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L' ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI DI RESPONSABILITA'

GESTIONALE PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL'

ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 65

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL

SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE HA L' ALTA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE, SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VIGENTI E NE COORDINA L' ATTIVITA' IN CONFORMITA' ALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO:

A) E RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI;

B) CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI DEGLI ALTRI

ORGANI DELL' ENTE.

C) ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E NE REDIGE I VERBALI;

E) ROGA, NELL' ESCLUSIVO INTERESSE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI ATTI

ED I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;

F) PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DEGLI ATTI INDICATI DALLA LETTERA PRECEDENTE E TIENE LO SPECIALE REPERTORIO;

G) PROPONE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E

DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI.

H) EMANA ISTRUZIONI, DIRETTIVE ED ORDINI DI SERVIZIO AI RESPONSABILI APICALI,

FERMA RESTANDO LA COMPETENZA E LA RESPONSABILITA' DI QUESTI ULTIMI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA;

I) ESPRIME PARERI IN ORDINE AI PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

GLI ATTI PER I QUALI ABBIA RICEVUTO DELEGA DAL SINDACO;

M) ESERCITA L'ATTIVITA' SOSTITUTIVA IN CASO DI INADEMPIENZA DEI DIRIGENTI O DEI

RESPONSABILI DEI COMPETENTI PER AREE FUNZIONALI ;

N) ESERCITA L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO TECNICO AMMINISTRATIVO MEDIANTE CIRCOLARI O DIRETTIVE GENERALI DIRETTE AL PERSONALE;

O) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO E LE PUBBLICHE SELEZIONI RELATIVE AI

LIVELLI MASSIMI DI DIRIGENZA E PROPONE I DIRIGENTI IN

BASE ALLE COMPETENZE FUNZIONALI PER LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONCORSO E DI GARA;

P) ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRETTORI DI AREA E SU

PARERE DI QUESTI ULTIMI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI DI SETTORE.

ART. 66

FUNZIONI DEL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN VICESEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.

02. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 67

COMPITI DIRIGENZIALI E/O RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. I DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DEI SERVIZI CON LA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA

BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. I DIRIGENTI E/O I RESPONSABILI DEI SERVIZI CON LA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE NELL'ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE, AGISCONO IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE EDI

DIREZIONE SPETTA, INOLTRE, AI DIRIGENTI E/O AI

RESPONSABILI DEI SERVIZI LA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE:

A) PRESIEDERE LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI

O APPALTI DI OPERE PUBBLICHE CON L'OSSERVANZA DELLE

NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

B) STIPULARE I CONTRATTI, PER I QUALI E' STATO REDATTO VERBALE DI AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO A GARE DI ASTA PUBBLICA O DI LICITAZIONE PRIVATA, PRESIEDUTE DALLO STESSO DIRIGENTE; NEGLI ALTRI CASI PROVVEDE IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) ESPRIMERE IL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 53

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

D) AMMINISTRARE GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ASSEGNATI ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA CUI SONO PREPOSTI;

E) ADOTTARE GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA, NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI; DEL COMUNE; RIENTRANO IN TALI ATTI LE LICENZE E LE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 19 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 ;

E) EMANARE ISTRUZIONI E CIRCOLARI PER L' APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI;

F) PARTECIPARE AGLI ORGANI COLLEGIALI OPERANTI NELL' AMBITO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

G) RAPPRESENTARE IL COMUNE IN ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE;

I) IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE, L' UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE NONCHE' DELL' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

#### ART. 68

##### INCARICHI DI DIRIGENZA

01. IL COMUNE PUO', PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RICHIEDENTI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PROCEDERE ALL' ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO PER LA QUALIFICA DIRIGENZIALE.

02. L' ASSUNZIONE E' DISPOSTA, A SEGUITO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO,

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA LA DURATA, IN MISURA NON SUPERIORE A TRE ANNI, ELA RETRIBUZIONE. IL RINNOVO

DEVE ESSERE DISPOSTO, PER UNA SOLA VOLTA, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO STESSO.

03. I DIRIGENTI ESTERNI DEVONO POSSEDERE GLI STESSI REQUISITI RICHIESTI DALLA

QUALIFICA DA RICOPRIRE. CON PUO' ESSERE CONFERITA AD ESSI LA FUNZIONE DI VICE SEGRETARIO.

04. I DIRIGENTI ESTERNI SONO SOGGETTI ALLE NORME STABILITE PER I DIRIGENTI COMUNALI DALL' ORDINAMENTO DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 69

##### RELAZIONI SINDACALI

01. L' AMMINISTRAZIONE E LA DIRIGENZA VALORIZZANO IL SISTEMA DELLE RELAZIONI

SINDACALI COME CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLE

POLITICHE DI UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E DELL' ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

TITOLO 05

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 70

I SERVIZI PUBBLICI

01. L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' COSTITUISCE FUNZIONE PRIMARIA

DEL COMUNE, E NE CARATTERIZZA E QUALIFICA L'IDENTITA' DI ENTE AUTONOMO.

02. PER SERVIZI SI INTENDONO COMPLESSI ORGANICI DI AZIONI, DISTINTE DA QUELLE

RELATIVE ALLE FUNZIONI ORDINATORIE, AUTORITATIVE E

PIANIFICATORIE PROPRIE DELL'ENTE, PER LA PRODUZIONE DI BENI, MATERIALI O IMMATERIALI, OVVERO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA', O PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI A FINALITA' SOCIALE E DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO

CIVILE ED ECONOMICO IN RISPOSTA DIRETTA O INDIRETTA A

BISOGNI ED ESIGENZE INDIVIDUALI O COLLETTIVE DELLA COMUNITA' LOCALE.

03. IL COMUNE DI CAPACCIO SI RISERVA DI ATTIVARE E DI DISATTIVARE SERVIZI, O DI

MODIFICARE STRUTTURA O CONTENUTI DI QUELLI GIA' PRESTATI.

ART. 71

LE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PRINCIPI GENERALI

01. LA SCELTA DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI VIENE ASSUNTA

PRIVILEGIANDO LE FORME IN GRADO DI ASSICURARE, NEL

RISPETTO DEI PRINCIPI DI MASSIMA ECONOMICITA'. LA PIU' ELEVATA QUALITA' DEL

SERVIZIO LA MAGGIORE RISPONDENZA AI BISOGNI DELLA

COLLETTIVITA' CAPACCESE E IL PIU' COSTRUTTIVO RAPPORTO TRA SOGGETTI EROGATORI E FRUITORI DEI SERVIZI MEDESIMI.

02. L'AUTONOMIA FINANZIARIA E GESTIONALE COSTITUISCE PRINCIPIO ORDINATORE

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE TITOLO.

03. L'INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DOVRA'

ESSERE PRECEDUTA DA UNA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

DELLA GIUNTA COMUNALE CHE COMUNQUE EVIDENZI I MOTIVI DI OPPORTUNITA' ECONOMICA E SOCIALE DELLA SCELTA OPERATA.

04. IL COMUNE DI CAPACCIO SALVA L'IPOTESI DI GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI

CUI AL SUCCESSIVO COMMA 05, CONSERVA IN TITOLARITA' DEI

SERVIZI QUALUNQUE SIA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA E LA ESERCITA ATTRAVERSO:

A) LA POTESTA' REGOLAMENTARE E STATUTARIA;

B) LE FUNZIONI DI INDIRIZZO, ATTINENTI ALLA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE, DEGLI

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DA PERSEGUIRE;

C) LE FUNZIONI DI VERIFICA E CONTROLLO ATTINENTI SIA AGLI ATTI FONDAMENTALI

DELL'ENTE GESTORE, SIA ALLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

TANTO IN TERMINI ECONOMICO-FINANZIARI CHE QUALITATIVI;

05. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, ADERENDO A CONSORZI, OVVERO PROMUOVENDONE LA FORMAZIONE, IN RELAZIONE A SPECIFICI OBBLIGHI DI LEGGE O QUANDO SUSSISTANO EVIDENTI MOTIVI DI EFFICIENZA E CONVENIENZA ECONOMICA E PIU' COMPLESSIVE ESIGENZE DI TIPO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE. LA FORMA ASSOCIATA DEVE COMUNQUE,

TUTELARE LE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA' CAPACCESE.

ART. 72

LA GESTIONE IN ECONOMIA

01. LA GESTIONE IN ECONOMIA E' LIMITATA A SERVIZI DI MODESTE DIMENSIONI ED

ENTITA', OVE NE SIA DIMOSTRATA LA MAGGIOR ECONOMICITA'

RISPETTO AD ALTRE FORME. SONO ALTRESI' GESTITI IN ECONOMIA ALTRI SERVIZI OVE,

A PARITA' DI QUALITA' ED EFFICACIA, TALE MODALITA' DI

GESTIONE GARANTISCA MAGGIORE CONVENIENZA. HA COMUNQUE CARATTERE RESIDUALE RISPETTO ALLE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

PREVISTE DAL PRESENTE TITOLO.

02. LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI SARA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 73

I SERVIZI IN CONCESSIONE

01. IL COMUNE DI CAPACCIO , NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE, PUO' AFFIDARE A PRIVATI LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI ECONOMICI

DOTATI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE ANCHE CON CARATTERE ISTITUZIONALE OD

OBBLIGATORIO QUANDO SUSSISTANO RAGIONI DI OPPORTUNITA'

SOCIALE, TECNICHE ED ECONOMICHE O QUANDO SI VOGLIANO SPERIMENTARE ALTRE

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 74

LE ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI, DEL TEMPO LIBERO

E SOCIO-ASSISTENZIALI, APPOSITE ISTITUZIONI. ORGANI DELL'ISTITUZIONI SONO: IL

PRESIDENTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, E IL DIRETTORE.

ART. 75

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA L'ISTITUZIONE. IL PRESIDENTE PUO', SALVO RATIFICA,

SOSTITUIRSI AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA.

02. IL PRESIDENTE INFORMA LA GIUNTA COMUNALE SULL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE,

SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI SULLA BASE DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA DAL DIRETTORE.

ART. 76

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OLTRE AL PRESIDENTE E' COMPOSTO DA DUE O

QUATTRO MEMBRI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA I

CONSIGLIERI COMUNALI E I CITTADINI IN POSSESSO, DI COMPETENZA SPECIFICA CHE

ABBIANO I REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA'

A CONSIGLIERE COMUNALE E DURA IN CARICA FINO AL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMUNQUE, FINO ALLA SOSTITUZIONE E' PROROGATO NEI PROPRI POTERI.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI

VOTI, LE DELIBERAZIONI NON SONO VALIDE SE NON SONO PRESENTI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO SU PROPOSTA DEL DIRETTORE; VERIFICA I RISULTATI

DELLA GESTIONE IN BASE AGLI OBIETTIVI, EFFETTUA LA VIGILANZA SUGLI ATTI DI

GESTIONE.

04. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIMANGONO IN CARICA PER

CINQUE ANNI IN CORRISPONDENZA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO, COMUNALE E POSSONO ESSERE RINOMINATI, PER NON PIU' DI UNA VOLTA.

05. IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E' TENUTO A PARTECIPARE A TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DEVE GIUSTIFICARE LA PROPRIA

ASSENZA O IMPEDIMENTO PER NON INCORRERE NELLA REVOCA DALLA FUNZIONE.

06. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL CONSIGLIERE AL

SINDACO PER ISCRITTO, E DIVENTANO IRREVOCABILI DOPO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE HA PRESO ATTO.

07. IL CONSIGLIERE VIENE REVOCATO E/O RIMOSSO CON ATTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DELLA

FUNZIONE, PER PERDITA DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE, PER ASSENZE INGIUSTIFICATE NEI

TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 77

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE E' NOMINATO E REVOCATO NELL'INCARICO DELLA GIUNTA COMUNALE TRE I DIPENDENTI DI RUOLO ORDINARIO, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN CONFORMITA' AI RELATIVI REGOLAMENTI.

02. IL DIRETTORE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SENZA DIRITTO DI VOTO.

03. IL DIRETTORE PROVVEDE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUZIONE; HA

LA DIREZIONE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELLA LEGGE CHE

DISCIPLINA IL PUBBLICO IMPIEGO E DEI RELATIVI REGOLAMENTI COMUNALI; E PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA, STIPULA I RELATIVI CONTRATTI

E PONE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI NEGOZIALI E GESTIONALI CON RILEVANZA INTERNA

ED ESTERNA.

03. IL DIRETTORE PREDISPONE PERIODICAMENTE UNA RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI

RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

E' IN PARTICOLARE, SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE CHE DOVRA' GARANTIRE IL

PAREGGIO DI BILANCIO COMPRESI I TRASFERIMENTI ASSEGNATI, A PREVENTIVO ALL'ISTITUZIONE STESSA.

ART. 78

IL PERSONALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ATTO COSTITUTIVO DEFINISCE LA PIANTA ORGANICA DELLA ISTITUZIONE NONCHE' LA RELATIVA DOTAZIONE DI PERSONALE DA CONSEGUIRE PER TRASFERIMENTO DAI SERVIZI COMUNALI TENUTO

CONTO DELLA PROFESSIONALITA' E DELLA ESPERIENZA ACQUISITA.

02. I REGOLAMENTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

DEL COMUNE SONO APPLICATI AL PERSONALE DELLE

ISTITUZIONI, DEFINENDO ALTRESI' I MODI DI UTILIZZO DEI SERVIZI GENERALI DEL COMUNE.

ART. 79

FINANZA E CONTABILITA'

01. IL PIANO PROGRAMMA DEL COMUNE CONTIENE GLI OBIETTIVI E GLI INDIRIZZI PER

LA GESTIONE DELLE ISTITUZIONI. I BILANCI DI PREVISIONE

DELL'ISTITUZIONE HANNO DURATA PARI A QUELLI DEL COMUNE.

02. I BILANCI PLURIENNALI SARANNO AGGIORNATI ANNUALMENTE IN RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO-PROGRAMMA. I BILANCI DELLE

ISTITUZIONI VENGONO APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE, PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, SU

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SULLA BASE DEI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO SI CHIUDONO IN PAREGGIO



COMPRESI I TRASFERIMENTI. GLI INVESTIMENTI DELL'ISTITUZIONE SONO ATTUATI DAL COMUNE E CONFERITI IN CAPITALE DI DOTAZIONE.

04. L'ISTITUZIONE DOVRA' RIMBORSARE ANNUALMENTE GLI INTERESSI SUL CAPITALE

CONFERITO COME DA APPOSITO REGOLAMENTO.

05. IL COMUNE ESERCITA LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUGLI ATTI DI GESTIONE IN

BASE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DELLE FORME DI CONTROLLO INTERNO PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI

ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER IL COMUNE STESSO.

## CAPO 02

### L' AZIENDA SPECIALE

#### ART. 80

##### DEFINIZIONE

01. L'AZIENDA SPECIALE ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA'

GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE E' RETTA DELLE NORME

CONTENUTE NELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE FONDAMENTALE NEGLI ARTICOLI SEGUENTI

E NEL PROPRIO STATUTO.

#### ART. 81

##### IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SUL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA E

SULL'AZIONE DEL DIRETTORE.

#### ART. 82

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. NELLO STATUTO D'AZIENDA SONO FISSATI, TENENDOSI CONTO DELLA NATURA E

DELL'IMPORTANZA DEL SERVIZIO A QUESTA AFFIDATO, IL NUMERO

DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN NUMERO DISPARI E COMUNQUE NON SUPERIORE A CINQUE, COMPRESO IL PRESIDENTE, E IL

NUMERO DEI MEMBRI SUPPLENTI DA INDIVIDUARE IN RELAZIONE A QUELLO DEI MEMBRI EFFETTIVI.

02. IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA

COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERI COMUNALI E DOCUMENTATE ESPERIENZA E COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA,

PER STUDI COMPIUTI E PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE E

PRIVATE.

03. NON POSSONO ESSERE NOMINATI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI

## AMMINISTRAZIONE

COLORO CHE SONO IN LITE CON L'AZIENDA NONCHE' I TITOLARI, I SOCI LIMITATAMENTE RESPONSABILI, GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI COORDINAMENTO DI IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' CONCORRENTI O COMUNQUE CONNESSE AI SERVIZI DELL'AZIENDA SPECIALE.

### ART. 83

#### NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO DALLA GIUNTA OVVERO DA UN TERZO ALMENO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE CHE LO SOTTOSCRIVE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTIENE ANCHE L'ELENCO DEI CANDIDATI

ALLA CARICA DI PRESIDENTE, DI MEMBRO EFFETTIVO EDI MEMBRO SUPPLENTE DEL COSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA PRECISAZIONE PER CIASCUNO DI ESSI DELLA ILLUSTRAZIONE DELLA RISCONTRATA COMPETENZA RICHIESTA DALL'ARTICOLO PRECEDENTE ED ALLEGATO IL RISPETTIVO CURRICULUM.

LA NOMINA AVVIENE A SCRUTINIO PALESE.

### ART. 84

#### IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE HA LA RESPONSABILITA' DELL'INTERA ATTIVITA' GESTIONALE E DELLA SUA EFFICIENZA NEL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI AZIENDALI IN OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI DATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

02. RAPPRESENTA L'AZIENDA IN GIUDIZIO ATTRICE O CONVENUTA, QUANDO SI TRATTA

DI QUESTIONI CONNESSE ALL'ORDINARIA GESTIONE DELL'AZIENDA.

03. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI E PROVE ATTITUDINALI SPECIFICHE. DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED E' CONFERMABILE.

### ART. 85

#### MODALITA' DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL PRESIDENTE EI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA

CARICA IN CASO DI ACCOGLIMENTO DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE E L'ELENCO

DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI PRESIDENTE, DI MEMBRO EFFETTIVO, DI MEMBRO SUPPLENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DI FIDUCIA DEVE AVVENIRE NON OLTRE

QUINDICI GIORNI DALLA DATA DELLA SUA PRESENTAZIONE E LA SUA APPROVAZIONE COMPORTA LA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE DEL PRESIDENTE E DI

TUTTI I MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA NOMINA DEI NUOVI.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

EFFETTIVI O SUPPLENTI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA O DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA, O DIMISSIONARI, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

05. LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA O DI OLTRE META' DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA EFFETTO DALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO.

#### ART. 86

##### ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

01. NELL'AMBITO DELLA LEGGE FONDAMENTALE E DELLE NORME CONTENUTE IN QUESTO STATUTO L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO AZIENDALE E DAI REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI AZIENDALI.

#### ART. 87

##### APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA

01. L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA E' DI SPETTANZA DELLA GIUNTA.

02. IL COMUNE SI DOTA DI UN APPOSITO SERVIZIO PER PROVVEDERE ALL'ISTRUTTORIA

DELLE PROPOSTE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI CHE SONO INDIVIDUATI NELLO STATUTO AZIENDALE.

03. LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA VIGILANZA VIENE ESERCITATA SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELLO STATUTO AZIENDALE CHE DEVE PREVEDERE ANCHE LA FUNZIONE ISPETTIVA DEI COMPETENTI ORGANI COMUNALI.

#### ART. 88

##### LE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE

PUBBLICO LOCALE, OVVERO ASSUME PARTECIPAZIONI IN ANALOGHE SOCIETA' COSTITUITE PER INIZIATIVA DI ALTRI ENTI, PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI.

02. TALE FORMA GIURIDICA E' IMPIEGATA IN RAPPORTO AI VANTAGGI CONNESSI ALLA

CONDIZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE NELL'AMBITO DEL DIRITTO PRIVATO, OVVERO ALLA POSSIBILE QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI CONNESSA

AL CONCORSO DI CAPITALE ED IMPRENDITORIALITA' DEL SETTORE PRIVATO.

03. IL COMUNE HA IN PARTICOLARE FACOLTA' DI TRASFORMARE TOTALMENTE O PARZIALMENTE IN SOCIETA' DI CAPITALI LE PROPRIE AZIENDE SPECIALI EDI COSTITUIRE SOCIETA' PER LA GESTIONE DI SERVIZI GIA' ALTRIMENTI CONDOTTI.

04. LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DEVE ESSERE CORRISPONDENTE ALL'INTERESSE ECONOMICO EDI NORMA PROPORZIONALE ALL'INCIDENZA CHE I SERVIZI PRESTATI PER LA COMUNITA' O PER IL TERRITORIO CAPACCESE HANNO SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI.

05. LA NOMINA DELLA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI COSI' SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' O PER ADERIRE A SOCIETA' GIA' ESISTENTE, DEVE CONTENERE UNO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LA MEDESIMA, EVENTUALMENTE DOPO LA SUA COSTITUZIONE, QUALORA ESSA NON SIA ANCORA VENUTA AD ESISTENZA.

07. LA CONVENZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISCIPLINARE I RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI, LE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI GESTIONE E LE FORME DI CONSULTAZIONE PERIODICA DEGLI ENTI CONTRAENTI AL FINE DI REGOLARE LE NORME DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO ED I SUOI FUTURI SVILUPPI.

08. L'EVENTUALE TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' OVVERO L'IMPIEGO DA PARTE SUA DI PERSONALE DIPENDENTE O DI BENI DAL COMUNE DOVRA' ESSERE REGOLATO DA APPOSITI PATTI.

ART. 89

LE CONVENZIONI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE A CONTENUTO ORGANIZZATIVO CON ALTRI COMUNI E/O PROVINCE IN MATERIA DI ESERCIZIO:DI FUNZIONI, DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI EROGAZIONE DI SERVIZI. CIO' AL FINE DI GARANTIRE IL COORDINATO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ED OMOGENEI INDIRIZZI DI GOVERNO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI, O IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI COMUNE INTERESSE, A VANTAGGIO DELLE COMUNITA' RAPPRESENTATE, DA FORMALIZZARSI IN APPOSITE CONVENZIONI.

02. LE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE VOLONTARIAMENTE SI INFORMANO AI PRINCIPI DI CONVERGENZA DI INTERESSI TRA LE PARTI CONTRAENTI, NONCHE' ALL'EFFICIENZA, EFFICACIA, ED ECONOMICITA' DELLE ATTIVITA'

AMMINISTRATIVE E/O DEI SERVIZI PER I QUALI SI DIA LUOGO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE.

03. IL COMUNE PRIVILEGIA E PROMUOVE, IN PARTICOLARE, LA SOTTOSCRIZIONE DI

ACCORDI DI COLLABORAZIONE:

A) CON I COMUNI CONFINANTI;

B) CON I COMUNI CHE INDIVIDUANO AMBITI OPERATIVI E/O TERRITORIALI ANCHE NON

ISTITUZIONALI, PER L'ESERCIZIO COORDINATO DI FUNZIONI

AMMINISTRATIVE O PER L'OTTIMALE SOLUZIONE DI PROBLEMI COMUNI;

C) CON I COMUNI CHE CONSENTANO DI INTEGRARE ED OTTIMIZZARE SOTTO IL PROFILO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE, I BACINI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI GIA' PREDISPOSTI PER LA COLLETTIVITA' CAPACCESE;

D) CON LA PROVINCIA DI SALERNO, NELLA SALVAGUARDIA DELLE PROSPETTIVE COMPETENZE E DELLA RECIPROCA AUTONOMIA.

ART. 90

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ACCORDI DI PROGRAMMA, OVVERO ADERIRE AD ACCORDI PROMOSSI DA ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI

SUO INTERESSE, LA CUI ATTUAZIONE OD OPERATIVITA', DERIVI

DAL COORDINAMENTO DI UNA PLURALITA' DI ENTI E SOGGETTI PUBBLICI AI SENSI DELL' ARTT. 27 LEGGE 142/90 .

02. L' ACCORDO DI PROGRAMMA DEFINISCE LE MODALITA' DEL COORDINAMENTO, I

TEMPI DI ATTUAZIONE, I RAPPORTI FINANZIARI, ED OGNI CONNESSO

ADEMPIMENTO, IVI COMPRESI I PROCEDIMENTI DI ARBITRATO E GLI EVENTUALI INTERVENTI SURROGATORI IN CASO DI INADEMPIENZA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

ART. 91

I CONSORZI

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE L'EROGAZIONE CONTINUATIVA, COORDINATA

ED UNITARIA DI SERVIZI CONFIGURABILI A DIMENSIONE

SOVRACOMUNALE, PUO' STABILIRNE LA GESTIONE DIRETTA, ADERENDO A CONSORZI

DA COSTITUIRSI AI SENSI DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 142/90 ,

CON LA NORMATIVA ORGANIZZATIVA E CONTRATTUALE DEGLI ENTI LOCALI.

02. L' ADESIONE E' SUBORDINATA ALLA DIMOSTRAZIONE DEI MOTIVI DI GENERALE INTERESSE E DEGLI ASPETTI DI CONVENIENZA PER LA COMUNITA' CAPACCESE.

03. FERME RESTANDO LE GARANZIE DA PREVEDERSI CON LA CONVENZIONE DI CUI AL

SUCCESSIVO COMMA 04 , OGNI ENTE ADERENTE TRASFERISCE AL CONSORZIO LA TITOLARITA' DEI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA.

04. L' ORDINAMENTO DEL CONSORZIO E' DEMANDATO ALLO STATUTO CONSORTILE,

CHE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI ELETTIVI DI TUTTI GLI ENTI LOCALI ADERENTI AL CONSORZIO, DEVE SPECIFICARE:

- A) GLI OBIETTIVI E FINALITA' DELL'ISTITUENDO CONSORZIO;
  - B) LA SUA DURATA;
  - C) I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA;
  - D) I RAPPORTI FINANZIARI E PATRIMONIALI INSORGENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DI EVENTUALE CAPITALE DA CONFERIRSI IN NATURA;
  - E) I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE;
  - F) LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CAPACCIO E DEGLI ALTRI ENTI;
  - G) LE MODALITA' DI RECIPROCA CONSULTAZIONE TRA CONSORZIO I SUOI ORGANI E GLI ENTI DI EMANAZIONE, E TRA I DIVERSI ENTI ADERENTI;
  - H) I TEMPI E LE MODALITA' DI TRASMISSIONE AGLI ENTI DI EMANAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO;
  - I) LE MODALITA' E LE CONDIZIONI DI RECESSO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IPOTESI CHE LA FORMA GESTIONALE ASSOCIATIVA VENGA A PERDERE DI CONVENIENZA E/O UTILITA' PER IL COMUNE DI CAPACCIO:
05. L'UTILIZZAZIONE E IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE GIA' IMPIEGATO NELLE GESTIONI DIRETTE DEL COMUNE SARANNO REGOLATI DA APPOSITI PATTI.
06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CAPACCIO.
07. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA ASSESSORE DELEGATO, CON FUNZIONE VICARIA STABILE.

ART. 92

PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, PUO' DECIDERE L'ACQUISIZIONE DI QUOTE O DI AZIONI IN SOCIETA' DI CAPITALI.

CAPO 03

COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 93

COLLABORAZIONE FRA COMUNI E PROVINCE

01. IL COMUNE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SI CONFORMA, AI SENSI

DELLA NORMA CONTENUTA AL 06 COMMA DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA E TIENE CONTO DEL SUO PROGRAMMA PLURIENNALE DANDONE ATTO NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE O COMUNQUE, DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDE DI FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ENTE

INDIVIDUA PER GLI EFFETTI DELLA NORMA CONVENUTA NEL 02

COMMA DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, LE PROPOSTE DA AVANZARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE ED INDICA ALLA PROVINCIA LE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO NONCHE' SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO CHE RITIENE DEBBANO ESSERE REALIZZATE, OPPORTUNAMENTE MOTIVANDO.

ART. 94

COLLABORAZIONE FRA ENTI

01. IL COMUNE RICERCA E PROMUOVE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA QUALE MEZZO PER SVOLGERE NEL MODO PIU' EFFICIENTE QUELLE FUNZIONI E SERVIZI CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE SOCIALI ED ECONOMICHE SI PRESTANO A GESTIONE UNITARIA CON ALTRI ENTI, REALIZZANDO ECONOMIA DI SCALA ED ASSICURANDO MAGGIORE EFFICACIA DI PRESTAZIONE AI CITTADINI.

ART. 95

FORME DI COLLABORAZIONE

01. SONO UTILIZZATE, A SECONDA DELLE NECESSITA' E CONVENIENZA IN RELAZIONE AL BISOGNO PUBBLICO DA SODDISFARE, LE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE FONDAMENTALE CON L'OSSERVANZA PER LE CONVENZIONI, ANCHE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTT. 11 , COMMI 02 E 05 , DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , COME INDICATO DALL' ARTT. 15 DI QUESTA STESSA LEGGE.

ART. 96

OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO

01. E' NORMA GENERALE CHE IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI RIFERISCA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ENTE E SUL PERMANERE DELLA CONVENIENZA DI TALE MODO DI GESTIONE.  
02. LA RELAZIONE ANNUALE E' PRESENTATA AL SINDACO PER LA SUCCESSIVA DISCUSSIONE AL CONSIGLIO ENTRO UN MESE DALL'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNUALE DELL'ENTE PARTECIPATO.

ART. 97

RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DI SUE FUNZIONI AFFINCHE' SIANO SVOLTE IN MODO ASSOCIATO, LA

RELATIVA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE IL POTERE DI INDIRIZZO DEL COMUNE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELEGATA NEL PROPRIO TERRITORIO E I MODI E I TEMPI PERIODICI DI RISCONTRO DELL'ATTIVITA' RELATIVA E LE FACOLTA' DI RITIRARE LA DELEGA CON PREAVVISO DI ALMENO SEI MESI.

ART. 98

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. LA PROMOZIONE DELLA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA SECONDO LE MODALITA' E PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COSTITUISCONO UN MODO ORDINARIO PER IL NOSTRO COMUNE DI AFFRONTARE LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI EDI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI PROPRIO INTERESSE CHE RICHIEDANO, TUTTAVIA, PER LA LORO REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E

COORDINATA DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

02. COMPETE AL SINDACO L'INIZIATIVA DI PROMUOVERE LA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, SIA STATA L'OPERA CONSIDERATA IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO OVVERO VENUTA IN EVIDENZA NELLA FORMAZIONE DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA.

03. L'ACCORDO NON PUO' ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO SE NON PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE QUALORA L'OPERA O L'ATTIVITA' SIANO STATE PREVISTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO. COMUNQUE, QUANDO L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DI STRUMENTI URBANISTICI, IL SUO SCHEMA DEVE ESSERE SOTTOPOSTO IN VIA D'URGENZA AL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHE' AUTORIZZI IL SINDACO ALLA FIRMA. SOLTANTO IN CASO DI ESTREMA E MOTIVATA URGENZA IL SINDACO POTRA' PROCEDERE DI INIZIATIVA SALVA LA RATIFICA DI CUI AL 05 , COMMA DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE FONDAMENTALE.

ART. 99

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AL

CAPO 01 DEL PRESENTE TITOLO, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA

LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE

E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI AL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO



PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

#### TITOLO 06

#### L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### ART. 100

#### DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE. I

TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE

NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

#### ART. 101

#### BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, ULTIMO COMMA, DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI

FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

02. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, I

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBBONO ESSERE DATI IN

AFFITTO, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 ,

N.

392 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

#### ART. 102

#### TRIBUTI COMUNALI

01. NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA IN APPLICAZIONE

DELLA POSIZIONE COSTITUZIONE DI OGGETTO DI AUTONOMIA LOCALE

AD ESSO GARANTITA IL COMUNE RIVENDICA CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E DI RISORSE TRASFERITE.

02. IL COMUNE ESERCITA POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

#### ART. 103

#### ENTRATE DEL COMUNE

01. LE ENTRATE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DA:

A) ENTRATE PROPRIE;

- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE;
- I) EVENTUALI SPECIFICI CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI.

02. IL COMUNE DESTINA I TRASFERIMENTI ERARIALI AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI

LOCALI INDISPENSABILI; PROVVEDE, CON LE ENTRATE FISCALI, AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIA COMUNITA', NONCHE' ALL'INTEGRAZIONE DELLA CONTRIBUTIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. CON LE OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E PER QUANTO POSSIBILE, IL COMUNE ADEGUA LE TARIFFE DEI SERVIZI EROGATI AL COSTO DEGLI STESSI.

ART. 104

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO

1990, N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI

ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 105

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINARE DALLA

LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 38 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DEL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO. IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

#### ART. 106

##### CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I DIRIGENTI E/O I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPDNDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON

GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DEI SERVIZI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE, AL SEGRETARIO DELL'ENTE ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

#### ART. 107

##### CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, TRIMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE ENTRATA E NELLA PARTE SPESA, DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA EDI CASSA.

#### ART. 108

##### REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL

COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DI TRE MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEVONO ESSERE SCELTI:

A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;

B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.

C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

03. IL COLLEGIO DURA IN CARICA TRE ANNI, CON INIZIO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO, DA STABILIRSI NELL'ATTO DI NOMINA. IL COMPONENTE ISCRITTO NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI FUNGE DA PRESIDENTE DEL

COLLEGIO. IL COLLEGIO SI INTENDE VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DI ALMENO DUE COMPONENTI.

04. I REVISORI SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA. ESSI POSSONO ESSERE REVOCATI SOLO PER GRAVI VIOLAZIONI DEI LORO DOVERI D'UFFICIO, OVVERO QUANDO RICORRANO MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.

05. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE. ESSI

COLLABORANO CON IL CONSIGLIO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO E POSSONO INTERVENIRE ALLE RIUNIONI DI GIUNTA.

06. I REVISORI ESERCITANO LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTANO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE. A TALE SCOPO REDIGONO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO. IN ESSA ESPRIMONO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

07. POSSONO IN QUALSIASI MOMENTO PROCEDERE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA.

EVENTUALI GRAVI IRREGOLARITA' RISCONTRATE NELLA GESTIONE DELL'ENTE, DA ESSI IMMEDIATAMENTE SEGNALATE AL CONSIGLIO COMUNALE.

08. I REVISORI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, OSSERVANDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CONTABILITA'.

## TITOLO 07

### L'ATTIVITA' NORMATIVA

#### ART. 109

#### AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N .142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA,

MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI, POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA

L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 110

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA AL SINDACO, A CIASCUN

CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLA SINGOLA FRAZIONE E ALLE BORGATE ED AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT.

32 , COMMA 02 , LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 ,

N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA

GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO:

UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA

DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA

LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 ; UNA SECONDA, DA

EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI,

APPROVAZIONI IO OMOLOGAZIONI.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 111

MODIFICA DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE TESTO NON E' SUSCETTIBILE DI MODIFICAZIONI SE NON E' TRASCORSO

UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE E, SUCCESSIVAMENTE, DALLA SUA ULTIMA MODIFICAZIONE.

02. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO, CHE

DEVE ESSERE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE FONDAMENTALE, COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO

STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.

04. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA

SE  
NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO  
STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO  
DI  
ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 112

PUBBLICITA' DELLO STATUTO

01. QUESTO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO, SECONDO LE MODALITA'  
CONTENUTE NEL 04 COMMA DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE, DEVE ESSERE  
DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO  
NON  
ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO, IN  
MODO DECENTRATO, IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE AD OPERA DI  
AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE.  
02. AI CITTADINI CHE COMPLETINO IL CICLO DELL' ISTRUZIONE OBBLIGATORIA E'  
CONSEGNATA GRATUITAMENTE COPIA DELLO STATUTO A MEZZO DELLE  
AUTORITA' SCOLASTICHE COLLABORANDO CON QUESTE PER OGNI UTILE E  
METODICA  
ILLUSTRAZIONE DELLO STATUTO STESSO NEL CORSO DEGLI STUDI  
ANCHE SUPERIORI.

ART. 113

REGOLAMENTI VIGENTI

01. IL REGOLAMENTO, INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO  
ENTRO SEI  
MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE  
STATUTO.  
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLI  
DI  
CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI,  
SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 114

COMMISSIONI - RINNOVO

01. LE COMMISSIONI ISTITUZIONALI COMUNALI VERRANNO INTEGRATE SECONDO  
LE  
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA  
ENTRATA IN VIGORE.